



# Comune di Omignano

Provincia di Salerno

## Avviso Pubblico

**Sulla diffusione delle principali misure di contenimento del Covid-19**

**(art. 2 d.P.C.M 8 marzo 2020 – Ordinanza P.G.R. Campania n. 08-08/3/2020)**

## Il Sindaco

- Visto** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nella seduta dell'8 marzo 2020 avente ad oggetto l'adozione di misure urgenti atte a contenere il contagio su tutto il territorio nazionale dal virus COVID-19 e in particolare le disposizioni recate dall'art. 2;
- Vista** anche l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 008 dell' 8 marzo 2020 recante obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati in Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all'art. 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania;
- Ravvisata** la necessità di contribuire ad assicurare la maggiore diffusione possibile delle disposizioni previste nei suddetti provvedimenti adottati dalle Autorità Competenti, sia tra la popolazione che tra le categorie professionali e produttive maggiormente interessate;
- Visti** gli articoli 50 comma 5 e 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto** l'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, laddove si dispone che l'Autorità di Pubblica Sicurezza cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle Ordinanze delle Autorità competenti;

## RENDE NOTE

Le disposizioni di interesse locale previste dai sopra menzionati provvedimenti dell'Autorità ed

## AVVISA CHE

- A) Sono sospesi fino a tutto il 3 aprile 2020 i **congressi**, le **riunioni**, i **meeting** e gli **eventi sociali**, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del decreto **ogni altra attività convegnistica o congressuale**;**
- B) Sono sospese fino a tutto il 3 aprile 2020 le manifestazioni, **gli eventi e gli spettacoli** di qualsiasi natura, ivi **inclusi quelli cinematografici e teatrali**, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;**
- C) Sono sospese fino a tutto il 3 aprile 2020 le attività di **pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche, luoghi di svago e divertimento e locali assimilati**, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
- D) È sospesa fino a tutto il 3 aprile 2020 l'apertura dei **musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;**
- E) Fino a tutto il 3 aprile 2020 lo svolgimento delle attività di **ristorazione e bar e simili esercizio di somministrazione di alimenti e bevande anche itineranti**, deve avvenire con **obbligo**, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione, con obbligo di mettere a disposizione degli addetti nonché di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;**
- F) È fortemente raccomandato presso gli **esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente**, all'aperto e al chiuso, gli **uffici sede di servizi** (come sportelli di Banche, Poste Italiane, etc. ...) **e simili**, che il gestore o il responsabile garantiscano l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, con obbligo di mettere a disposizione degli addetti nonché di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;**
- G) In tutti i luoghi e locali aperti al pubblico è fatto obbligo di mettere a disposizione degli addetti nonché di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;**
- H) Fino a tutto il 3 aprile 2020 sono sospesi altresì gli **eventi** e le **competizioni sportive di ogni ordine e disciplina**, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad**

effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

- I) **Fino a tutto il 3 aprile 2020** sono sospese altresì, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 8 dell'8 marzo 2020, in aggiunta alle misure disposte dal d.P.C.M. 8 marzo 2020, **le attività di piscine, palestre e centri benessere**;
- J) Dal combinato disposto del d.P.C.M. 8 marzo 2020 e della Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8-08/03/2020, deriva che **fino a tutto il 3 aprile 2020**, lo **sport di base** e le **attività motorie in genere** possono essere svolti solo all'aperto ed esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d);
- K) Sono e restano sospesi **fino al 15 marzo 2020** i **servizi educativi per l'infanzia** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le **attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado**, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
- L) Sono sospesi i **viaggi d'istruzione**, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- M) È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAIPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- N) L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- O) L'apertura dei **luoghi di culto** è condizionata all'adozione di misure

organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d).

- P) Fino a tutto il 3 aprile 2020**, sono sospese le **cerimonie civili e religiose**, ivi comprese le **cerimonie funebri**;
- Q) Vigè divieto assoluto di mobilità** dalla propria abitazione o dimora per i **soggetti sottoposti alla misura della quarantena** ovvero risultati **positivi al virus**.

## RACCOMANDA

- ✚ a tutte le **persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita**, di **evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità** e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- ✚ di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
- ✚ ai **soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C)** di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

## AVVERTE

Ai sensi dell'Ordinanza n. 8 dell'8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania che tutti i cittadini che hanno fatto o faranno ingresso in Regione Campania, dalla data del 7 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo:

- ✚ di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente (Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Salerno);
- ✚ di osservare l'obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di

contatti sociali, di spostamenti o viaggi e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

- ✚ in caso di comparsa dei sintomi compatibili con il contagio da COVID-19, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente (Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Salerno), per ogni conseguente determinazione.

## RAMMENTA

Che l'eventuale inosservanza delle Ordinanze delle Autorità, salve le specifiche sanzioni previste, è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Omignano , **8 marzo 2020**





# QUADRO DI SINTESI DI DIVIETI E LIMITAZIONI IN VIGORE

(d.P.C.M. 8 marzo 2020 – Ordinanza P.G.R. Campania n. 8 dell' 08/03/2020)

Tipologie di evento, manifestazioni, luoghi di frequentazione, attività, categorie di soggetti etc.	Su tutto il territorio nazionale e sul territorio comunale di Omignano
Congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario o quello incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; ogni altra attività congressuale o convegnistica.	Sospesi in tutta Italia (DPCM 8 marzo 2020)
Manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato (anche cinema e teatri)	Sospesi in tutta Italia (DPCM 8 marzo 2020)
Pub, scuole di ballo, sale giochi sale scommesse e sale bingo, Discoteche e luoghi di svago o di divertimento assimilati	Sospesi in tutta Italia (DPCM 8 MARZO 2020)
Eventi e competizioni sportive	Sono consentiti negli impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto senza pubblico. (DPCM 8 marzo 2020)
Allenamenti degli atleti agonisti	Sono consentiti solo per gli atleti agonisti negli impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto senza pubblico. (DPCM 4 marzo 2020)
Sport di base, attività motorie in genere svolte in piscine, palestre, centri sportivi di ogni tipo	Sono sospesi su tutto il territorio regionale ( <b>Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 8 – 8 marzo 2020</b> ). Resta consentito lo sport di base praticato all'aperto rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Servizi educativi dell'infanzia, attività didattiche nelle scuole, formazione superiore, corsi professionali, master e università per anziani	Sospesi, salvo modalità a distanza. (DPCM 4-8 marzo 2020)
Viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche	Sospesi su tutto il territorio nazionale (DPCM 8 marzo 2020)
Attività di ristorazione, bar e simili esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande anche itineranti	Obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (DPCM 8 marzo 2020); mettere a disposizione degli addetti nonché di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.
Attività commerciali, direzionali e di servizi (banche poste etc.) e tutti i luoghi aperti al pubblico	Fortemente raccomandato che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro tra i visitatori (DPCM 8 marzo 2020); mettere a disposizione degli addetti nonché di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.
Tutti i locali aperti al pubblico	Obbligo di mettere a disposizione degli addetti nonché di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.
Limitazioni all'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non	Limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione (DPCM 8 marzo 2020)
Apertura luoghi di culto	Condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra di loro di almeno un metro tra i visitatori (DPCM 8 marzo 2020)
Cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri	Sospese su tutto il territorio nazionale (DPCM 8 marzo 2020)
Musei, luoghi della cultura e biblioteche	Sospesa l'attività su tutto il territorio nazionale (DPCM 8 marzo 2020)
Soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus	Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora (DPCM 8 marzo 2020).
Cittadini provenienti dalle aree di focolaio di contagio individuate dal DPCM 8 marzo 2020 con decorrenza dal 7 marzo 2020 (Regione <b>Lombardia</b> , Province di <b>Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia</b> )	Obbligo di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o al servizio di sanità pubblica territorialmente competente; obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali; obbligo di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; obbligo in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o al servizio di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione